# Comune di Cinisello Balsamo
**Città Metropolitana di Milano**

## ORIGINALE

Data: 12/05/2026 **CC N. 38**

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA

L'anno duemilaventisei il giorno 12 del mese di maggio alle ore 21:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta ordinaria pubblica presieduta dal Sig. Angelo Antonio Di Lauro nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Andrea Bongini.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

| | | Pres | | | Pres |
|---|---|---|---|---|---|
| GHILARDI GIACOMO | | Si | AMARITI ALBERTO | P.D. | Si |
| AUSILIO GIUSEPPE | G.S.C.B. | Si | GATTO SABRINA MARIA | P.D. | No |
| BRUNETTI CONSOLATA | G.S.C.B. | Si | DAMBRA SCELZA | F.D.I. | Si |
| SALERNO ANTONIO FRANCO | G.S.C.B. | Si | COLOSIMO MAURIZIO | F.D.I. | No |
| DESIMONE JESSICA | G.S.C.B. | Si | IELMINI FILIPPO | F.D.I. | Si |
| PALMERINI STEFANO | G.S.C.B. | Si | CORRENTI CARMELO | F.D.I. | No |
| MERONI AUGUSTO | G.S.C.B. | Si | STICCO MASSIMILIANO | LEGA | Si |
| GHEZZI LUCA | P.D. | Si | MINUTILLI MICHELE | LEGA | Si |
| TARANTOLA MARCO | P.D. | Si | PALMITESSA MIRIAM | LEGA | Si |
| MORABITO MARIARITA | P.D. | Si | DI LAURO ANGELO | F.I. | Si |
| GALLI ALBERTO AMBROGIO | P.D. | Si | TALLAWI ISSA | F.I. | Si |
| SCEBBA SARA ALICE | P.D. | Si | PREGNOLATO MARIO | C.P.I. | Si |
| GOBBI PAOLA | P.D. | Si | | | |

Componenti presenti n. 22 (12 presenti all'appello, 10 entrano nel corso della seduta).

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.

| | |
|---|---|
| OGGETTO: | RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA |

Premesso che *l'art. 194 comma 1 del TUEL* prevede che *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;*

Atteso che il Ministero dell'Interno con *Circolare 20/09/1993, n.F.L. 21/93* ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:
- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, *Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013*) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere della *Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018* in base alla quale:
*[…]*
*La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento*

*dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.*
*In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "…i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194…" sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).*
*Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.*
*Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*
*In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.*

Ritenuto, pertanto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.

Rilevato che:

- nella causa avanti il Giudice di Pace di Monza promossa da R.G. contro il Comune di Cinisello Balsamo, con sentenza del 834/2025 del 12/09/2025 è stata disposta la condanna dell'Ente risarcire al ricorrente la complessiva somma di €2.135,67, comprensiva di interessi e rivalutazione come specificato in motivazione e la condanna a rimborsare al ricorrente le spese legali comprensive di compensi, oneri e accessori per complessivi euro €1.970,79.

Rilevato che il provvedimento sopra citato risulta essere esecutivo;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel provvedimento il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- il provvedimento di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- trattandosi di provvedimento esecutivo nessun margine di apprezzamento discrezionale è a

carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la copertura finanziaria riferita ai sopraccitati debiti verrà imputata al Capitolo 1040230 - Piano Finanziario 1.10.05.02.001 - Missione 01.03 - Responsabile del procedimento 03_S_2020.

Conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Visto il parere positivo obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsti dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

*- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;*
Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza e che pertanto nel caso di specie la competenza è del Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio

VISTI:
- Lo Statuto Comunale;
- La Delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2026 n. 6 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028";
- La Delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2026 n. 7 di "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028";
- La Delibera di Consiglio Comunale del 28 gennaio 2026 n. 8 di "Approvazione del Bilancio Finanziario 2026-2028 e relativi allegati";
- La Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29 gennaio 2026 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- Il parere positivo obbligatorio del Collegio dei Revisori;
- Gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000.

con voti: 21 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO DELIBERA

- di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.106,46 di cui ai provvedimenti esecutivi di condanna al pagamento delle spese legali in soccombenza, tutti come meglio dettagliati e rappresentati nella parte narrativa della presente deliberazione;
- di dare atto che la copertura finanziaria riferita ai sopracitati debiti, verrà imputata sul bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al capitolo 1040230 - Piano Finanziario 1.10.05.02.001 - Missione 01.03 - Responsabile del procedimento 03_S_2020;
- di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi

di Controllo.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
Con voti: 21 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

*Verbale sintetico*

In apertura di seduta, al termine della fase delle comunicazioni, il Consigliere Minutilli chiede l'inversione dei punti iscritti all'ordine del giorno in modo da esaminare prima gli argomenti di governo e, al termine, la mozione. Il Consigliere Tarantola si dichiara contrario, pertanto il Presidente sottopone la proposta del Consigliere Minutilli al Consiglio comunale.

Il Presidente propone dunque la votazione per alzata di mano della proposta di inversione e si determina il seguente risultato:

| | |
|---|---|
| Voti favorevoli: | n.14 |
| Voti contrari: | n.06 |
| Astenuti: | n.00 |

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **approvata**.

Il Presidente apre quindi l'esame della proposta in oggetto. Il Sindaco presenta l'argomento (omissis, trascrizione allegata al presente atto). Si apre una discussione al termine della quale il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, propone la votazione dell'argomento in oggetto ("RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA") e si determina il seguente risultato (come da foglio dettagliato allegato):

Non partecipa al voto la Consigliera Gobbi

| | |
|---|---|
| Voti favorevoli: | n.21 |
| Voti contrari: | n.00 |
| Astenuti: | n.00 |

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **approvata**.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con il seguente risultato:

Non partecipa al voto la Consigliera Gobbi

| | |
|---|---|
| Voti favorevoli: | n.21 |
| Voti contrari: | n.00 |
| Astenuti: | n.00 |

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **immediatamente eseguibile**.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Angelo Antonio Di Lauro

Il Segretario Generale Andrea Bongini

# COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Provincia di Milano

VERBALE N. 12 del 21 aprile 2026

## PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**avente per oggetto**

## RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2026, alle ore 9:30, si è riunito in collegamento audio/video conferenza tramite programma zoom.us , il Collegio dei Revisori del Comune di Cinisello Balsamo nelle persone:

- - Dott. Enrico Facoetti (presidente);
- Dott. Zatti Mauro (componente);
- Dott.ssa Patrizia Galati (componente ;

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che a tutti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione dell'argomento affrontato e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio.

Inizia la stesura del parere in merito alla proposta inerente:

## RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA

L'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'Organo di Revisione deve esprimere un proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Esaminata la proposta di deliberazione con la quale si intende procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a), D.lgs. n. 267/2000, derivanti dalla Sentenza 834/2025, che ha disposto la condanna dell'Ente a risarcire al ricorrente R.G., che ha promosso la causa avanti il Giudice di Pace nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo, la complessiva somma di €2.135,67, comprensiva di interessi e rivalutazione come specificato in motivazione e la condanna a rimborsare al ricorrente le spese legali comprensive di compensi, oneri e accessori per complessivi euro €1.970,79;

Pertanto, corre l'obbligo di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €4.106,46 di cui ai provvedimenti esecutivi di condanna al pagamento in soccombenza

Considerato che:
-la sentenza sopra citata risulta essere esecutiva;
-la spesa impegnata, per l'importo complessivo di €4.106,46, così come esposto nella proposta di deliberazione, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale;
-la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito, verrà imputata sul bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al Capitolo 1040230 - Piano Finanziario 1.10.05.02.001 - Missione 01.03 - Responsabile del procedimento 03_S_2020-esercizio 2026;

IL COLLEGIO

esprime parere favorevole in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi € 4.106,46 di cui alla sentenza esecutiva sopra citata.

La riunione finisce alle ore 10,05.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Dott. Enrico Facoetti (presidente);
- Dott. Zatti Mauro (componente);
- Dott.ssa Patrizia Galati (componente).

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*